SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 130° — Numero 95

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 24 aprile 1989** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

LEGGE 3 aprile 1989, n. 137.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi reti internazionali ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985.

LEGGE 3 aprile 1989, n. 138.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985.

89G0159-89G0160

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 aprile 1989, n. 139.

Adeguamento dei contributi per la gestione ordinaria dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, sono elevati a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 a lire 5 miliardi a favore di ciascun ente.

Art. 2.

1. I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'articolo 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 per il triennio 1989-1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 88/1973 reca: «Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale di Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente».

— La legge n. 815/1972 reca: «Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso».

Nota all'art. 2:

Il D.P.R. n. 696/1979 approva il nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3589):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RUFFOLO) il 31 gennaio 1989.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 2 marzo 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VIII commissione il 9 marzo 1989 e approvato il 16 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1659):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 6 aprile 1989.

89G0170

LEGGE 20 aprile 1989, n. 140.

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 46 del 24 febbraio 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1612):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 24 febbraio 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 24 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° marzo 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 7, 9 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1989 (atto n. 1612/*A* - relatore sen. PIZZOL).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3737):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 17 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 marzo 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 aprile 1989.

Esaminato dalla VI commissione il 6 aprile 1989.

Esaminato in aula e approvato il 13 aprile 1989.

89G0176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 168 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in «nefrologia», in «neurologia» ed in «odontostomatologia».

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 169. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria (sede di Catanzaro).

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 170. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 171. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 172. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 173. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;

b) struttura e funzione normale;

c) immunogenetica;

d) struttura e funzione patologica;

e) diagnostica;

f) terapia sostitutiva;

g) nefrologia clinica;

h) nefrologia pediatrica.

Art. 174. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione ed accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 175. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativa di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica	»	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	ore	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I	»	160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia ed istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione ed accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 176. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e nell'ambulatorio di nefrologia, nei laboratori di biochimica clinica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 177. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 178. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di sedici specializzandi.

Art. 179. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede l'istituto di scienze neurologiche - facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro.

Art. 180. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 181. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;

b) diagnostico-metodologica;

c) farmacologico-terapeutica;

d) clinica.

Art. 182. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:

neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:

neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 183. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia . . . . ore 15
neurofisiologia . . . . » 15
neurochimica . . . . » 15
neurogenetica . . . . » 15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica . . . . . ore 10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica . . . . » 160
patologia speciale neurologica . . . . . » 160
psicologia medica . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia . . . . ore 30
neuroimmunologia . . . . » 10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica . . . . » 20
elettroencefalografia e tecniche correlate . . . . » 40
elettromiografia e tecniche correlate » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica . . . . » 110
patologia speciale neurologica . . . . » 110
neuroepidemiologia . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia . . . . ore 20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate . . . . » 40
elettromiografia e tecniche correlate » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 70

Clinica (ore 240):

neurologia . . . . » 160
neurooftalmologia . . . . » 10
neurootologia . . . . » 10
neuroendocrinologia . . . . » 10
psichiatria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa . . . . ore 30
terapia neurologica . . . . » 40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica . . . . » 30

Clinica (ore 300):

neurologia	ore	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 184. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica neurologica;
laboratorio di EEG;
laboratorio di EMG;
laboratorio potenziali evocati;
laboratorio neurooftalmologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 185. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento successivamente alla laurea in medicina e chirurgia di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 186. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 187. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 188. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 189. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area stomatologica;

d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 190. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:
farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia (dento-maxillo-facciale).

b) Area chirurgica:
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:
odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
paradontologia;
clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:
materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 191. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia	»	20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . ore 50

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale » 50

clinica odontostomatologica » 30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentali » 50

odontotecnica » 50

odontoiatria conservativa » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale ore 50

Area stomatologica (ore 100):

odontosmatologia preventiva. » 20

radiologia odontostomatologica » 30

paradontologia » 50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile . . ore 50

clinica protesica . . . . . . » 70

ortognatodonzia . . » 50

odontoiatria conservativa. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area medica (ore 20):

medicina legale . . . . ore 20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative . . . . » 30

Area stomatologica (ore 100):

paradontologia. . . . . » 30

clinica odontostomatologica . . . . . » 70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia ore 50

clinica protesica » 100

ortognatodonzia » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 192. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, pedodonzia, protesi, ortognatodonzia, paradontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1989
Registro n. 7 Istruzione foglio n. 279

89A1684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1989.

Convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la legge 18 gennaio 1989, n. 9, recante modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono convocati per il giorno di domenica 18 giugno 1989.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

89A1760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1989.

Indizione del *referendum* popolare di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989, di cui alla legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante norme per l'indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989;

Vista la legge 18 aprile 1989, n. 132, recante norme per l'attuazione del *referendum* di cui alla legge costituzionale sopraindicata;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono stati convocati per il giorno di domenica 18 giugno 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È indetto *referendum* avente per oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?».

2. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 giugno 1989.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

89A1761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1989.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono stati convocati per il giorno di domenica 18 giugno 1989;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1989, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Alle circoscrizioni di cui alla tabella *A*, allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, sopra richiamata, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

2. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della dua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO.

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1981	Quoz. int.	Resti	Seggi ass.
I. — Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	15.290.929	21	(*) 628.036	22
II. — Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia Romagna)	10.409.957	14	(*) 634.695	15
III. — Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	10.802.691	15	(*) 329.196	16
IV. — Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	13.552.281	19	285.854	19
V. — Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	6.501.053	9	216.956	9
Totali	56.556.911	78	2.094.737	81

N.B. — Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, *il Ministro dell'interno*
GAVA

89A1762

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 aprile 1989.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 400 milioni di sterline inglesi al tasso di interesse annuo del 10,50% della durata di venticinque anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annuale risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto altresì l'art. 8, ultimo comma, della citata legge 22 dicembre 1984, n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Visto il proprio decreto n. 317553/66 in data 4 settembre 1985, con il quale è stata autorizzata l'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per un ammontare di ECU 300 milioni con scadenza 1992 e a tasso di interesse variabile;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, in parte, alla copertura delle spese iscritte in bilancio — a norma del citato art. 11, secondo comma, della legge n. 468/1978 — e, in parte, alla ristrutturazione dei prestiti in essere, contratti direttamente dal Tesoro — a norma del citato art. 8 della legge n. 887/1984 — procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 400.000.000 di sterline inglesi, ad un tasso di interesse fisso pari al 10,50 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di aprile del 1990.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di venticinque anni, con inizio nel mese di aprile del 1989 e scadenza entro il 30 aprile 2014.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di sterline inglesi 10.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta dirette reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, ne accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittenti titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in sterline inglesi, nella misura del 100,875 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a 393.400.000 sterline inglesi — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di aprile 1989 e verrà utilizzato — per un importo pari al controvalore di ECU 300 milioni (equivalenti a circa sterline inglesi 200.000.000) — per il rimborso anticipato del prestito del Tesoro citato in premessa, e — per la rimanente parte (pari a circa sterline inglesi 193.400.000) — per la copertura di spese iscritte al bilancio.

Il finanziamenro verrà rimborsato entro il 30 aprile 2014.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con il consorzio guidato da Credit Suisse First Boston Limited (CSFB) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata da CSFB, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà a CSFB, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione *una tantum* del 2,5 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari a sterline inglesi 100.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1990 al 2014, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà tramesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1989
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 152

89A1764

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sviluppo irsinese - Coop. S.r.l.», in Irsinia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Sviluppo irsinese - Coop. S.r.l.», con sede in Irsinia (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Sviluppo irsinese - Coop. S.r.l.», con sede in Irsinia (Matera), costituita per rogito notaio Michele Arcangelo Casino in data 23 febbraio 1979, iscritta presso il tribunale di Matera al n. 1447/79 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. proc. Vincenzo Santochirico, nato a Tricarico il 15 luglio 1959, via Serrao, 10, Matera, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1781

DECRETO 12 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cesate Groane - Società cooperativa di abitazione a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 11 ottobre 1988 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia «Cesate Groane - Cooperativa di abitazione a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cesate Groane - Società cooperativa di abitazione a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giuliana Raja in data 28 luglio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Umberto Randi, nato a Palermo l'11 giugno 1930, studio in via Visconti di Modrone, 8/6, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1782

DECRETO 12 aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.C.F. - Cooperativa edile carpentieri e ferraioli di produzione e lavoro s.c.r.l.», già denominata «Cooperativa edile carpentieri e ferraioli s.c.r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «C.C.F. - Cooperativa edile carpentieri e ferraioli di produzione e lavoro s.c.r.l.», già denominata «Cooperativa edile carpentieri e ferraioli s.c.r.l.», con sede in Genova, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La cooperativa «C.C.F. - Cooperativa edile carpentieri e ferraioli di produzione e lavoro s.c.r.l.», già denominata «Cooperativa edile carpentieri e ferraioli s.c.r.l.», con sede in Genova, in liquidazione, costituita per rogito notaio Massimo Di Paolo in data 25 giugno 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Virginia Mennella, nata a Genova l'8 maggio 1961, via Napoli 67/21, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1783

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Limiti massimi di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della dotazione del fondo di rotazione per la formazione professionale per gli anni 1988 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 24, secondo comma, della legge n. 845/1978 che demanda al C.I.P.E. il compito di indicare, in conformità dei parametri fissati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1979, il limite massimo di spesa, entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro alla CEE di progetti formativi, per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo, sia l'integrazione del fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della stessa legge;

Vista la proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6808/7 in data 6 settembre 1988 di riparto — tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano — della dotazione complessiva di lire 314.940 miliardi del fondo di rotazione 1989, secondo coefficienti percentuali, salvo successive variazioni nelle disponibilità;

Acquisito il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/1970, nella seduta del 9 marzo 1989;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Delibera:

1. Le disponibilità, per il 1988, di lire 314.940 miliardi per il fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/1978, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli importi riportati nell'allegato prospetto n. 1 facente parte integrante della presente delibera;

2. Le disponibilità, per il 1988, al momento previste in lire 330 miliardi per il fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/1978 sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli importi riportati nell'allegato prospetto n. 2 facente parte integrante della presente delibera;

3. Per l'utilizzo di eventuali economie residue, ovvero nel caso di variazioni successivamente intervenute nelle disponibilità di bilancio, dovranno applicarsi i medesimi parametri indicati nei prospetti allegati.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI UTILIZZAZIONE, PER CIASCUNA REGIONE, DELL'IMPORTO DI L. 314.940.000.000 IN DOTAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845. ANNO 1988. (IMPORTI IN MILIONI DI LIRE).

Regioni	Parametri percentuali	Importi parametrali
Valle d'Aosta	0,90	2.850
Piemonte	8,60	27.100
Lombardia.	12,70	40.000
Provincia autonoma di Trento	0,81	2.540
Provincia autonoma di Bolzano.	1,17	3.700
Veneto	6,48	20.400
Friuli-Venezia Giulia	2,60	8.200
Liguria	3,11	9.800
Emilia-Romagna.	6,10	19.200
Toscana	5,75	18.100
Umbria.	2,38	7.500
Marche.	2,46	7.750
Lazio	8,40	26.450
Abruzzo	2,86	9.000
Molise	1,29	4.050
Campania	6,83	21.500
Puglia.	5,18	16.300
Basilicata.	2,11	6.650
Calabria	5,32	16.750
Sicilia.	9,68	30.500
Sardegna	5,27	16.600
	100,00	314.940

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI UTILIZZAZIONE, PER CIASCUNA REGIONE, DELL'IMPORTO DI L. 330.000.000.000, STIMATO QUALE DOTAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE EX ART. 25 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845. ANNO 1989. (IMPORTI IN MILIONI DI LIRE).

Regioni	Parametri percentuali	Importi parametrali
Valle d'Aosta	0,84	2.770
Piemonte.	7,49	26.200
Lombardia	11,71	38.640
Provincia autonoma di Trento	1,43	4.720
Provincia autonoma di Bolzano.	1,08	3.570
Veneto	5,97	19.700
Friuli-Venezia Giulia	2,40	7.920
Liguria	2,87	9.470
Emilia-Romagna.	5,63	18.580
Toscana	5,30	17.490
Umbria.	2,19	7.230
Marche.	2,27	7.430
Lazio	7,75	25.580
Abruzzo	2,63	8.680
Molise	1,19	3.930
Campania	11,28	37.220
Basilicata.	1,95	6.430
Puglia.	6,86	22.640
Calabria	4,91	16.200
Sicilia.	8,94	29.500
Sardegna	4,86	16.040
	100,00	330.000

89A1664

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - quote vincolate di parte corrente anno 1988 - per il completamento dei piani regionali straordinari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo comitato la ripartizione fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che indica le priorità di ripartizione delle somme, a valere sul Fondo sanitario nazionale 1986-1987 - parte corrente, riservata alle attività a destinazione vincolata;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 gennaio 1989 relativa all'assegnazione tra le regioni e province autonome di L. 153.265.500.000 a completamento dei programmi regionali già avviati negli anni precedenti nei settori previsti dal predetto art. 17 della legge n. 887/84;

Ritenuto di poter procedere alla ripartizione, della quota in questione, secondo i criteri proposti dal Ministro della sanità;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale — quota per attività vincolata parte corrente anno 1988 — è assegnata alle regioni e province autonome la somma di L. 153.265.500.000 per il completamento di piani regionali straordinari finalizzati ai settori d'intervento indicati dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che ne regola altresì le modalità di erogazione.

Detta somma viene ripartita secondo gli importi di cui all'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

RIPARTIZIONE DI QUOTE PER ATTIVITÀ VINCOLATA FONDO SANITARIO NAZIONALE — PARTE CORRENTE 1988 — PER IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI REGIONALI.

Regioni	Importo
Piemonte	11.994.716.000
Valle d'Aosta	302.587.000
Lombardia	24.021.550.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.153.999.000
Provincia autonoma di Trento	1.204.148.000
Veneto	11.765.381.000
Friuli-Venezia Giulia	3.348.738.000
Liguria	5.069.594.000
Emilia-Romagna	10.846.915.000
Toscana	9.771.803.000
Umbria	2.193.612.000
Marche	3.819.805.000
Lazio	13.991.112.000
Abruzzo	3.300.280.000
Molise	884.094.000
Campania	14.566.984.000
Puglia	10.321.755.000
Basilicata	1.619.430.000
Calabria	5.482.622.000
Sicilia	13.382.557.000
Sardegna	4.223.818.000
Totale ...	153.265.500.000

89A1665

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - per il finanziamento di borse di studio e di programmi per iniziative centrali di rilievo interregionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, riservando l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a settemilacinquecento medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/47 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 gennaio 1989, relativa alla ripartizione di lire 75 miliardi per l'erogazione di settemilacinquecento borse di studio biennali a medici laureati, e di lire 18,100 miliardi per il finanziamento di undici programmi inerenti ad iniziative d'interesse dell'Amministrazione centrale di rilievo interregionale a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1988 parte corrente a destinazione vincolata;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha emesso in data 10 ottobre 1988 il decreto ministeriale per le disposizioni tecniche per l'assegnazione di settemilacinquecento borse di studio biennali e in data 3 marzo 1989 è stato bandito il concorso da parte del Ministro della sanità per l'assegnazione delle suddette borse secondo quanto disposto dall'art. 5-*bis* della citata legge 8 aprile 1988, n. 109;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988;

Delibera:

Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1988 — quota a destinazione vincolata sono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le seguenti somme:

1) L. 75.000.000.000 per il finanziamento di settemilacinquecento borse di studio biennali ad altrettanti medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale. Detto importo è ripartito secondo la tabella *A* che fa parte integrante della presente delibera;

2) L. 18.100.000.000 per undici programmi speciali di interesse centrale a rilievo interregionale. Le tematiche di ricerca e le quote di spettanza regionale sono indicate nell'allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Gli importi di cui al punto sub 2) verranno erogati con le modalità previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; a tal fine il competente comitato previsto dal medesimo art. 17 valuterà, unitamente alle regioni interessate, la fattibilità dei singoli programmi sia in termini di risorse da impiegare, sia in rapporto ai tempi di attuazione, con particolare riguardo alla trasferibilità dei risultati di ricerca.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1988 - QUOTE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO A MEDICI NEOLAUREATI.

Regioni	Numero borse di studio	Quote regionali
Piemonte	392	3.920.000.000
Valle d'Aosta	7	70.000.000
Lombardia	941	9.410.000.000
Provincia autonoma di Bolzano.	40	400.000.000
Provincia autonoma di Trento	46	460.000.000
Veneto	413	4.130.000.000
Friuli-Venezia Giulia	113	1.130.000.000
Liguria	216	2.160.000.000
Emilia-Romagna.	484	4.840.000.000
Toscana	436	4.360.000.000
Umbria.	111	1.110.000.000
Marche.	160	1.600.000.000
Lazio	766	7.660.000.000
Abruzzo	231	2.310.000.000
Molise	59	590.000.000
Campania	827	8.270.000.000
Puglia.	546	5.460.000.000
Basilicata.	81	810.000.000
Calabria	437	4.370.000.000
Sicilia.	914	9.140.000.000
Sardegna	280	2.800.000.000
Totale	7.500	75.000.000.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1988 - FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI PER INIZIATIVE DI INTERESSE CENTRALE DI RILIEVO INTERREGIONALE.

Regione	Denominazione programma	Importo assegnato
Toscana	1) sperimentazione di un nuovo sistema radiologico digitale che consente una diagnosi per immagini rapida e sicura in termini di radioprotezione	4.000.000
	2) ricerca sullo sviluppo di nuove tecnologie per indagini elettrofisiologiche incruenti per la prevenzione della morte cardiologica improvvisa e lo studio delle aritmie e turbe di conduzione	900.000.000
Umbria	1) interventi per l'educazione sanitaria nell'ambito delle attività già sperimentate con il progetto SENDES	2.000.000.000
Emilia-Romagna	1) riabilitazione termale negli esiti della chirurgia protesica e nelle gravi artropatie di interesse ortopedico-riabilitativo	1.000.000.000
	2) studio ed elaborazione di analisi spaziali di mortalità su base comunale mediante metodologie che consentono di individuare aree geografiche ad elevato rischio e di realizzare sintesi epidemiologiche regionali e nazionali	500.000.000
Piemonte	1) progetto nazionale di sorveglianza della mortalità secondo professioni ed altre caratteristiche socio-economiche	600.000.000
	2) sperimentazione di un sistema ad «espansione modulare» della riconversione dei metodi di rilevazione radiologica e di distribuzione periferica della documentazione iconografica dei grandi complessi ospedalieri con utilizzazione satellite da parte di ospedali esterni collegati, nella prospettiva di rete regionale integrata	4.000.000.000
Friuli-Venezia Giulia	1) realizzazione di un programma concernente il sistema informativo per la decisione e valutazione degli interventi sulla dipendenza alcoolica	300.000.000
	2) realizzazione di un programma concernente l'istituzione di un centro di valutazione sul piano tecnologico, economico e di controllo e certificazione della sicurezza	1.000.000.000
Abruzzo	1) programma di educazione sanitaria e medicina preventiva diretto ad evidenziare tematiche ed aspetti di organizzazione relativi alla prevenzione primaria la cui metodologia è estensibile a livello nazionale	1.000.000.000
Lazio	1) progetto nazionale di prevenzione della beta-talassemia	2.800.000.000
	Totale	18.100.000.000

89A1666

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - per la prevenzione e la cura del diabete mellito.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

Visto in particolare l'art. 10 della predetta legge n. 115/1987, che stabilisce in L. 8.000.000.000 l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa per l'anno 1988;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 dicembre 1988 relativa alla ripartizione sulla base di specifici parametri della citata somma di lire 8 miliardi tra le regioni e province autonome;

Ritenuto di poter procedere all'assegnazione della quota in questione secondo i criteri proposti dal Ministro della sanità, in attesa che le regioni e province autonome predispongano progetti-obiettivo e specifiche iniziative nel settore della prevenzione e cura del diabete mellito, secondo quanto disposto dall'art. 1 della citata legge n. 115/1987;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale espresso nella seduta del 6 luglio 1988;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 8.000.000.000, per gli interventi previsti dalla legge 16 marzo 1987, n. 115.

Le somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le regioni e province autonome, ai fini dell'erogazione delle predette somme, sono tenute a presentare al Ministero della sanità i progetti-obiettivo, da verificarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1988 - RIPARTIZIONE DI QUOTE PER LA PREVENZIONE E CURA DEL DIABETE MELLITO.

Regioni	Totale finanziamento 1988 (in migliaia di lire)
Piemonte	595.738
Valle d'Aosta	13.735
Lombardia	1.331.346
Provincia autonona di Bolzano	51.786
Provincia autonoma di Trento	69.079
Veneto	617.559
Friuli-Venezia Giulia	202.637
Liguria	232.463
Emilia-Romagna	611.441
Toscana	480.472
Umbria	122.807
Marche	216.846
Lazio	658.474
Abruzzo	184.518
Molise	52.278
Campania	756.768
Puglia	495.327
Basilicata	81.391
Calabria	274.979
Sicilia	699.959
Sardegna	249.897
Totale	8.000.000

89A1667

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - per il finanziamento dei mutui pre-riforma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, che stabilisce che gli oneri di ammortamento per la costruzione di opere di edilizia sanitaria pre-riforma gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede, tra l'altro, che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria, dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le relative quote di spettanza;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 gennaio 1989 concernente la ripartizione di L. 76.227.728.184 da assegnare alla Cassa depositi e prestiti, ed alle regioni e province autonome a valere sulla predetta disponibilità di lire 850 miliardi;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988;

Delibera:

A valere sulla quota per attività vincolata del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 76.227.728.184 per il finanziamento degli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153, da imputare in parte alla Cassa depositi e prestiti ed in parte propriamente alle regioni e province autonome.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

In sede di prima applicazione dell'art. 14 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 456, gli oneri accessori connessi ai provvedimenti di trasferimento delle predette somme alla Cassa depositi e prestiti saranno determinati dal Ministro del tesoro all'atto dell'adozione dei relativi decreti con imputazione alla quota del Fondo sanitario nazionale 1988 - parte corrente vincolata.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1988 - FINANZIAMENTO MUTUI PRE-RIFORMA

Regioni	Cassa depositi e prestiti	Cassa depositi e prestiti da assegnare alle regioni	Altri istituti da assegnare alle regioni	Totale da assegnare alle regioni
Piemonte	467.243.889	—	—	—
Valle d'Aosta	—	330.513.716	128.776.744	459.290.460
Lombardia	687.550.955	—	20.965.866.491	20.965.866.491
Provincia autonoma di Bolzano	—	85.444.708	736.102.218	821.546.926
Provincia autonoma di Trento	117.769.633	—	806.522.642	806.522.642
Veneto	1.446.052.550	—	12.228.870.083	12.228.870.083
Friuli-Venezia Giulia	279.549.146	99.096.621	13.072.119.614	13.171.216.235
Liguria	435.144.731	—	1.780.357.530	1.780.357.530
Emilia-Romagna	674.056.191	—	3.841.003.456	3.841.003.456
Toscana	1.129.028.457	—	3.557.849.933	3.557.849.933
Umbria	1.080.872.986	—	1.092.043.520	1.092.043.520
Marche	835.970.871	—	542.410.176	542.410.176
Lazio	1.376.411.356	—	990.347.634	990.347.634
Abruzzo	718.192.585	—	134.581.126	134.581.126
Molise	162.569.871	—	611.139.239	611.139.239
Campania	1.061.240.037	—	202.793.160	202.793.160
Puglia	1.064.021.483	—	684.485.179	684.485.179
Basilicata	578.278.583	—	—	—
Calabria	1.021.096.171	—	—	—
Sicilia	243.555.721	—	352.580.291	352.580.291
Sardegna	116.641.687	—	489.577.200	489.577.200
Totale	13.495.246.903	515.055.045	62.217.426.236	62.732.481.281

89A1668

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - per il finanziamento dei programmi regionali relativi al risanamento veterinario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98, relativa alla corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni e contaminazioni;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Considerato che il Ministro della sanità in acquisito i programmi regionali relativi alla profilassi ed al risanamento degli allevamenti per l'anno 1988;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il Ministro del tesoro con propri decreti ministeriali ha erogato la somma di L. 8.951.098.000 alle regioni e province autonome interessate, per indennità di abbattimento di animali relative all'esercizio 1988;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 gennaio 1989;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome interessate per le esigenze in materia di risanamento degli allevamenti animali la somma di L. 27.659.287.000 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - a destinazione vincolata. La suddetta somma è ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le quote sopra citate del Fondo sanitario nazionale 1988 - parte corrente - saranno erogate secondo quanto disposto ai fini dello svincolo di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1988 - QUOTE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER IL RISANAMENTO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI E SPESE CONNESSE AGLI ABBATTIMENTI DI ANIMALI INFETTI

Regioni	Tubercolosi e brucellosi	Leucosi	Spese connesse abbattimento	Totale
Piemonte	7.544.138.000	—	—	7.544.138.000
Valle d'Aosta	1.932.700.000	—	—	1.932.700.000
Lombardia	7.189.495.000	2.174.361.000	150.000.000	9.513.856.000
Provincia autonoma di Bolzano	321.202.000	174.172.000	—	495.374.000
Provincia autonoma di Trento	63.661.000	58.189.000	—	121.850.000
Veneto	2.141.257.000	1.090.982.000	—	3.232.239.000
Friuli-Venezia Giulia	—	72.181.000	—	72.181.000
Liguria	—	117.250.000	—	117.250.000
Emilia-Romagna	533.668.000	223.603.000	—	757.271.000
Umbria	330.998.000	—	—	330.998.000
Lazio	401.909.000	—	—	401.909.000
Abruzzo	510.365.000	348.635.000	—	859.000.000
Molise	213.751.000	—	—	213.751.000
Campania	269.780.000	—	—	269.780.000
Puglie	—	55.318.000	—	55.318.000
Basilicata	68.982.000	—	—	68.982.000
Calabria	—	300.000.000	—	300.000.000
Sicilia	1.239.673.000	—	—	1.239.673.000
Sardegna	133.017.000	—	—	133.017.000
Totale	22.894.596.000	4.614.691.000	150.000.000	27.659.287.000

89A1669

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Assegnazione di somme dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1989, parte corrente e parte in conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale:

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal primo gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo comitato la ripartizione fra tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, concernente le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1989), che determina la quota del Fondo sanitario nazionale 1989 in lire 58.870 miliardi per la parte corrente e in lire 1.917 miliardi per la parte in conto capitale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, concernente l'esclusione per l'anno 1989 della regione Valle d'Aosta dal riparto del Fondo sanitario nazionale - parte conto capitale, costituendo, la relativa quota non attribuita, economia di bilancio;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, che stabilisce che le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale - parte corrente 1989 - costituiscono contributo statale alla complessiva gestione dei servizi sanitari di competenza di ciascuna regione e affluiscono, per le regioni a statuto ordinario, al Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano ad un apposito fondo costituito presso il Ministero del tesoro;

Considerato che l'ammontare complessivo del Fondo sanitario nazionale parte corrente 1989 è comprensivo degli oneri previsti per il rinnovo degli accordi collettivi del personale a rapporto convenzionale;

Ritenuto di dover porre a base della ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1989 - parte corrente - i criteri proposti dal Ministro della sanità, che ha provveduto alla verifica e all'aggiornamento dei parametri posti a base dell'assegnazione del Fondo sanitario nazionale 1988;

Tenuto conto che il Ministro della sanità non ha avanzato una proposta di ripartizione globale del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989 - riservandosi di presentare al CIPE un successivo piano di riparto per la residua somma di 1.245 miliardi di lire;

Considerato che, in attesa del decreto di scorporo della Croce rossa italiana dai servizi di assistenza sanitaria, occorre provvedere anche per il 1989 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore dell'ente;

Ritenuto, altresì, che anche per l'anno 1989 la quota del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale debba essere destinata alle opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza, nonché per acquisti di apparecchiature, considerato che gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Tenuto conto che le regioni e province autonome non hanno ancora presentato i piani relativi all'utilizzo delle residue somme in conto capitale a valere sulle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale del 1985, 1986 e 1987;

Ritenuto di condividere la proposta del Ministro della sanità di assegnare per il 1989 una quota ridotta, da reintegrarsi con l'assegnazione dei fondi 1990, in proporzione alle somme in conto capitale non ancora utilizzate dalle regioni e province autonome;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 31 gennaio 1989;

Visti i pareri del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988;

Delibera:

1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1989 - parte corrente - pari a lire 58.870 miliardi è accantonata la somma di lire 1.245 miliardi in attesa di precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità.

È assegnata alla Croce rossa italiana, per l'anno 1989 la somma di lire 105 miliardi a valere sulla quota di parte corrente 1989 del Fondo sanitario nazionale.

La somma di lire 57.520 miliardi — comprensiva degli oneri per il rinnovo degli accordi collettivi del personale a rapporto convenzionale — è ripartita, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano come indicato nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro della sanità presenterà al CIPE entro sessanta giorni dalla data della presente deliberazione il successivo piano di riparto dell'importo accantonato di lire 1.245 miliardi al fine di assegnare alle regioni e province autonome le definitive somme attribuite a titolo di quota indistinta, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 65/89 richiamato in premessa.

2. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1989 - parte in conto capitale - pari a lire 1.917 miliardi è accantonata, in attesa, di puntuali indicazioni da parte del Ministro della sanità, la somma di lire 249 miliardi.

È assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 1.664,569 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto dell'obsolescenza tecnologica, secondo la ripartizione riportata nell'allegata tabella *B*, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Costituisce economia di bilancio ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, la quota di L. 3.341.000.000 relativa alla regione Valle d'Aosta.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1989 - PARTE CORRENTE

Regioni	Quote relative alle regioni a statuto ordinario	Quote relative alle regioni a statuto speciale e province autonome	Totali
Piemonte	4.471.130.000.000	—	4.471.130.000.000
Valle d'Aosta	—	111.524.000.000	111.524.000.000
Lombardia	8.920.697.000.000	—	8.920.697.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	—	439.723.000.000	439.723.000.000
Provincia autonoma di Trento	—	477.468.000.000	477.468.000.000
Veneto	4.433.797.000.000	—	4.433.797.000.000
Friuli-Venezia Giulia	—	1.396.527.000.000	1.396.527.000.000
Liguria	2.008.005.000.000	—	2.008.005.000.000
Emilia-Romagna	4.361.505.000.000	—	4.361.505.000.000
Toscana	3.786.466.000.000	—	3.786.466.000.000
Umbria	864.568.000.000	—	864.568.000.000
Marche	1.465.817.000.000	—	1.465.817.000.000
Lazio	5.543.832.000.000	—	5.543.832.000.000
Abruzzo	1.240.878.000.000	—	1.240.878.000.000
Molise	336.542.000.000	—	336.542.000.000
Campania	5.229.096.000.000	—	5.229.096.000.000
Puglia	3.706.740.000.000	—	3.706.740.000.000
Basilicata	544.330.000.000	—	544.330.000.000
Calabria	1.888.881.000.000	—	1.888.881.000.000
Sicilia	—	4.760.856.000.000	4.760.856.000.000
Sardegna	—	1.531.618.000.000	1.531.618.000.000
Totale...	48.802.284.000.000	8.717.716.000.000	57.520.000.000.000

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE PARTE IN CONTO CAPITALE ANNO 1989

Regioni	Importi
Piemonte	132.851.000.000
Valle d'Aosta (1)	—
Lombardia	246.621.000.000
Provincia autonoma di Bolzano.	12.751.000.000
Provincia autonoma di Trento	16.320.000.000
Veneto	163.627.000.000
Friuli-Venezia Giulia	49.978.000.000
Liguria	66.125.000.000
Emilia-Romagna.	138.381.000.000
Toscana.	122.409.000.000
Umbria	27.899.000.000
Marche	47.672.000.000
Lazio	99.505.000.000
Abruzzo	45.097.000.000
Molise	9.393.000.000
Campania.	100.621.000.000
Puglia	128.000.000.000
Basilicata	15.815.000.000
Calabria	56.412.000.000
Sicilia	137.753.000.000
Sardegna	47.339.000.000
Totale	1.664.569.000.000

(1) La quota di L. 3.431.000.000 di spettanza della regione Valle d'Aosta non viene attribuita ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40.

89A1696

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - per finanziamenti agli istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 gennaio 1989 che indica in L. 11.334.500.000 l'importo relativo al finanziamento delle attività di ricerca finalizzata da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati per l'anno 1988;

Considerato che per l'individuazione dei programmi finanziabili il Ministro della sanità ha operato secondo gli indirizzi ed i pareri espressi dall'apposita commissione per la ricerca biomedica, istituita ex art. 23 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988;

Delibera:

Sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - per le attività a destinazione vincolata è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato la somma di L. 11.334.500.000 per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata.

Detta somma viene ripartita tra i predetti istituti secondo gli importi specificati per singola ricerca nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il predetto importo sarà erogato con le modalità previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1988 - FINANZIAMENTO AGLI I.R.C.C.S. PER ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA.

Istituto	Titolo del progetto	Finanziamento
Ospedale maggiore - Milano	Valutazione dell'efficacia terapeutica degli immunomodulanti nei soggetti anziani affetti da deficit immunologici e da patologie autoimmuni	200 milioni
	Obesità grave come handicap reversibile	250 milioni
	Totale	450 milioni

Istituto	Titolo del progetto	Finanziamento
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova	La malnutrizione nel paziente oncologico anziano: confronto fra metodologie di intervento terapeutico	200 milioni
	Epidemiologia e prevenzione della sindrome di Down in rapporto a fattori ambientali quali radiazioni ionizzanti e sostanze antineoplastiche. Valutazione della trisomia 21 come determinante preneoplastico	300 milioni
	Applicazione di terapie selettive citotossiche e biologiche per il trattamento di neoplasie nel paziente anziano. . . .	200 milioni
	Totale . . .	700 milioni
Istituto neurologico Carlo Besta - Milano	Morbo di Parkinson: "on-off" ed amminoacidi neutri della dieta . . .	120 milioni
	Patologia neurovegetativa ereditaria precoce e tardiva. Banca DNA genomico e mitocondriale - tessuti - liquidi.	250 milioni
	Indicazioni e limiti all'uso dei computers per il grave disabile motorio in età scolare	140 milioni
	Terapia delle neuropatie infiammatorie demielinizzanti croniche. . . .	200 milioni
	Totale . . .	710 milioni
Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo - Trieste	Diagnosi prenatale e studio di malattie genetiche con tecniche di biologia molecolare . .	150 milioni
	Valutazione epidemiologica e tecnica dello screening delle malformazioni congenite con riferimento all'outcome delle malformazioni trattabili	50 milioni
	Valutazione del significato biologico, diagnostico e prognostico di semeiotiche strumentali prenatali in riferimento alla maturazione neurosensoriale.	200 milioni
	Neuropsicologia riabilitativa dei disturbi specifici dello apprendimento (disfasie, dislessie, aprassie, maldestrezze motorie).	70 milioni
	Totale . . .	470 milioni
Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa)	Strategie riabilitative per le difficoltà di apprendimento di seguenze gestuali complesse, transitive ed intransitive, nella patologia globale e lacunare dell'età prescolastica	125 milioni
	Valutazione di alcuni criteri di razionalizzazione della terapia antiepilettica per ridurne gli effetti iatrogeni sulle funzioni cognitive e comportamentali	200 milioni
	Prevenzione dei disturbi neuropsichici da ipotiroidismo congenito e da carenza iodica	100 milioni
	Totale . . .	425 milioni
Istituto Giannina Gaslini - Genova	Diagnosi e prevenzione delle malattie ereditarie che determinano handicap	1.000 milioni
	Sindrome da distress respiratorio nel neonato pre-termine	300 milioni
	Totale . . .	1.300 milioni
Centro auxologico di Piancavallo - Milano	Studio dei rapporti struttura/funzione del GH circolante negli ipostaturismi da bassa statura costituzionale e di natura disgenetica.	100 milioni
	Diagnostica differenziale delle basse stature costituzionali. Differenziazione di nuove entità nosologiche.	50 milioni
	Fattori genetici nella predisposizione all'ipertensione essenziale.	70 milioni
	Totale . . .	220 milioni
Fondazione Casimiro Mondino - Pavia	Utilità del ricovero ospedaliero nel breakdown psicotico degli adolescenti	175 milioni
	Valutazione clinico-neurofisiologica della spasticità: *a)* nelle cerebropatie infantili sottoposte ad ippoterapia; *b)* nella riabilitazione delle sindromi spastiche dell'adulto	100 milioni
	Valutazione longitudinale di anziani affetti da disturbi mnesici minori e da demenza mediante l'impiego di strumenti clinici, neurofisiologici e neuroendocrini. . . .	400 milioni
	Quantizzazione della disabilità del paziente cefalalgico (ricerca in collaborazione tra gli istituti Mondino, Besta e Sanatrix)	100 milioni
	Identificazione e controllo di alcuni fattori di rischio dell'invecchiamento cerebrale mediante lo studio di modelli clinici e sperimentali di invecchiamento accelerato o secondario (ricerca policentrica tra istituti Mondino e Sanatrix).	100 milioni
	Totale . . .	875 milioni

Istituto	Titolo del progetto	Finanziamento
Centro Eugenio Medea - Bosisio Parini (Como)	La psicopatologia dell'handicappato giovane e giovane-adulto: criteri patogenetici, prognostici, terapeutici.	450 milioni
	Studio dell'assetto neuropsichico in soggetti con sindrome deficitaria passibili di interventi educativo-didattici: analisi dei presupposti neuropsichici dell'apprendimento e relative strategie di intervento.	350 milioni
	Totale	800 milioni
Fondazione clinica del lavoro - Pavia	Capacità psico-fisiche residue e reinserimento lavorativo: modelli previsionali dopo trattamento riabilitativo.	1.200 milioni
	Assunzione di alcool ed esposizione a solventi: significato degli indicatori biologici	300 milioni.
	Totale	1.500 milioni
Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna	Significato clinico e diagnostico di autoanticorpi contro componenti nucleari nelle malattie del connettivo	300 milioni
	Totale	300 milioni
Ospedale Bambino Gesù Roma	Day-surgery: identificazione di un modello funzionale organizzativo e gestionale	75 milioni
	Anoressia mentale prepuberale/puberale. Rilevamento, classificazione e trattamento.	72 milioni
	Ricerca scientifica finalizzata sulla sindrome della morte improvvisa nell'infanzia (SIDS)	62 milioni
	Studio clinico e neurofisiologico dei bambini scampati alla morte improvvisa (Near Miss) finalizzato alla prevenzione della morte improvvisa del lattante	65 milioni
	Abuso e violenza all'infanzia: rilevamento e trattamento.	77 milioni
	Diagnosi per immagine (US, TAC e RM) delle encefalopatia anossico-ischemica del neonato e previsione dei danni neurologici. Confronti fra le varie metodiche di "imaging".	61 milioni
	Le cardiopatie congenite in età evolutiva: valutazione dell'handicap e strategie terapeutiche .	80 milioni
	Assistenza psicologica precoce al bambino ipoacusico. Modello di intervento e di integrazione di aspetti riabilitativi tecnici, psico-sociali, ambientali e di apprendimento.	60 milioni
	Riabilitazione neuro-motoria ed educazione vescieo-sfinterica precoce in base a studio urodinamico, nel mielomeningocele	72,5 milioni
	Totale	624,5 milioni
Istituto nazionale riposo e cura anziani - Ancona	Ricerca sulle condizioni di vita e gli stati di bisogno dell'anziano con particolare riferimento al deterioramento mentale. Verifica di un protocollo operativo, sociale e clinico, per la prevenzione, l'individuazione precoce ed il follow-up del deterioramento mentale	700 milioni
	Totale	700 milioni
Istituto San Gallicano - Roma	Epidemiologia delle infezioni da Papovavirus nell'infanzia: trattamento e prevenzione	90 milioni
	Totale	90 milioni
Istituto Sanatrix - Venafro (Isernia)	Identificazione e controllo di alcuni fattori di rischio dell'invecchiamento cerebrale mediante lo studio di modelli clinici e sperimentali di invecchiamento accelerato o secondario (ricerca policentrica tra istituti Mondino e Sanatri.	100 milioni
	Aspetti patogenetici delle eredoatassie spinocerebbellari .	100 milioni
	Mieloradicolopatie compressive: approccio sperimentale al problema della profilassi della patologia degenerativa mieloradicolare.	200 milioni
	Totale	400 milioni
Fondazione San Romanello - Milano	Analisi economica ed organizzativa delle strutture diabetologiche lombarde. Proposta di modello organizzativo ed analisi costo/benefici	400 milioni
	Riabilitazione visiva degli ipovedenti con retinopatia diabetica.	150 milioni
	Valutazione dello stato immunologico e glicometabolico in gravidanza e suoi effetti sul neonato.	180 milioni
	Studio di alcune variabili prognostiche cliniche e paracliniche nella sclerosi multipla per la individuazione di un sottogruppo da sottoporre a terapia immunosoppressiva.	250 milioni
	Totale	980 milioni

Istituto	Titolo del progetto	Finanziamento
Policlinico San Matteo - Pavia	Immunocitochimica ed ibridizzazione molecolare applicate alla identificazione del papillomavirus umano (HPV) nelle precancerosi e nel cancro della cervice . .	100 milioni
	Trapianto cuore-polmone: codificazione dei criteri diagnostici di rigetto acuto polmonare e ricerca dei meccanismi che lo sostengono nell'animale da esperimento e nell'uomo. . . . :	200 milioni
	Valutazione di pazienti sotttoposti a trapianto di midollo osseo con metodiche di biologia molecolare	150 milioni
	Trapianto di midollo osseo nel bambino: la purificazione midollare nella realizzazione del trapianto autologo ed allogenico.	290 milioni
	Patologia dell'infezione sa campylobacter pylori nell'adulto e nel bambino	50 milioni
	Totale . . .	790 milioni
	Totale del finanziamento . . .	11.334.500.000

89A1697

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - destinate al finanziamento per la prevenzione e la repressione delle sofisticazioni alimentari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 16 e 18 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, riguardanti i finanziamenti per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari e con cui è stabilito l'onere di lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1988;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Considerato che il Ministero della sanità ha acquisito le richieste pervenute dalle regioni nonché dagli istituti zooprofilattici sperimentali, circa gli adeguamenti organici e strutturali dei laboratori e servizi di igiene pubblica, servizi veterinari delle U.S.L. e dei citati istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 gennaio 1989;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente quota vincolata anno 1988 - è assegnata alle regioni interessate la somma di lire 19 miliardi per far fronte alle necessità urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

La suddetta quota viene ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

L'importo sopracitato sarà erogato secondo quanto disposto ai fini dello svincolo, dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE ANNO 1988 - FINANZIAMENTI AI FINI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1986, N. 462.

Regioni	Importi
Valle d'Aosta	997.648.000
Lazio	8.040.415.000
Molise	524.023.000
Puglia.	58.151.000
Basilicata	1.464.170.000
Sicilia.	5.408.325.000
Sardegna	2.507.268.000
Totale . . .	19.000.000.000

89A1698

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte conto capitale 1988 - all'Istituto tumori di Genova.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate, a valere sul Fondo sanitario nazionale 1988 - parte conto capitale - somme indistinte per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 dicembre 1988, che ritiene opportuno assegnare all'Istituto tumori di Genova, la somma di L. 1.000.000.000, in considerazione delle esigenze di adeguamento edilizio degli stabili e di rinnovamento delle attrezzature obsolete, avuto riguardo al ruolo che detto istituto svolge nell'ambito della ricerca scientifica applicata;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 17 novembre 1988;

Delibera:

Dalle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte conto capitale 1988 - è assegnata all'Istituto tumori di Genova la somma di lire 1.000.000.000, per esigenze di adeguamento edilizio degli stabili e di rinnovamento delle attrezzature.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A1699

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1987 - per l'assistenza agli hanseniani e familiari a carico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali era stato accantonato, sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1987 - un importo forfettario, comprensivo della quota per l'assistenza agli hanseniani;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1987, occorre assegnare alle regioni e province autonome interessate le quote di rispettiva spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 dicembre 1988;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 17 novembre 1988;

Delibera:

È assegnata, per le esigenze di finanziamento dell'assistenza agli hanseniani, alle regioni e province autonome interessate la somma di L. 4.655.160.000, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1987. Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1987 - SPESA PER ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E FAMILIARI A CARICO.

Regioni	Spesa
Piemonte	68.135.000
Valle d'Aosta	—
Lombardia	41.245.000
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	19.710.000
Veneto	8.582.000
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	809.500.000
Emilia-Romagna	53.213.000
Toscana	163.288.000
Umbria	—
Marche	34.310.000
Lazio	114.975.000
Abruzzo	41.390.000
Molise	43.500.000
Campania	310.970.000
Puglia	1.288.450.000
Basilicata	9.855.000
Calabria	771.291.000
Sicilia	661.761.000
Sardegna	214.985.000
Totali	4.655.160.000

89A1700

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1987 - per il finanziamento di programmi per iniziative di interesse centrale da attuarsi nella regione Liguria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che la regione Liguria ha presentato due programmi concernenti «anziani» e «portatori di handicap» del costo rispettivo di L. 850.000.000 e di L. 1.010.000.000;

Ritenuto che tali progetti possano essere parzialmente finanziati con ricorso al Fondo sanitario nazionale, provvedendosi per la restante quota con risorse regionali;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 dicembre 1988, relativa alla ripartizione di una somma complessiva di L. 1.192.692.000 a valere sull'accantonamento delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1987 - per il finanziamento di due programmi relativi ad iniziative d'interesse dell'amministrazione centrale;

Considerato che il Ministero della sanità ha valutato i programmi presentati, dando priorità a quelli relativi ad interventi di studio e ricerca sugli anziani e sui portatori di handicap;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate somme di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1987 in attesa di puntuali proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 17 novembre 1988;

Delibera:

È determinata in complessive L. 1.192.692.000 la quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1987 - destinata al finanziamento di due programmi per iniziative di interesse centrale da attuarsi nella regione Liguria. Le tematiche di ricerca e le quote di spettanza regionale sono di seguito indicate:

Tematiche di ricerca	Costo complessivo del progetto	Finanziamento FSN
Anziani: attuazione di screening diagnostici computerizzati alla popolazione pre-senile e senile a rischio invalidante	850.000.000	355.000.000
Portatori di handicap: ricerca avanzata nell'ambito della sindrome di Down	1.010.000.000	837.692.000
Totale	1.860.000.000	1.192.692.000

La suddetta somma di L. 1.192.692.000 verrà erogata con le modalità previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, previa indicazione per ogni singolo programma dei soggetti preposti ai programmi stessi.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A1701

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 74326 del 7 febbraio 1989:

società cooperativa agricola «Cantina fra produttori vitivinicoli enopolio di Ugento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 9 febbraio 1978, rep. 28956, reg. soc. 4725, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Orizzonte agricolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alliste (Lecce), costituita per rogito Salomi in data 5 agosto 1976, rep. 164799, reg. soc. 4218, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «La Serra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alliste (Lecce), costituita per rogito Salomi in data 21 agosto 1976, rep. 165284, reg. soc. 4219, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Aradeo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aradeo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 19 dicembre 1972, rep. 142014, reg. soc. 3277, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Irrigua - S. Oronzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casarano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 30 gennaio 1974, rep. 64785, reg. soc. 3500, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Tra produttori di tabacco - S. Nicola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), costituita per rogito Fleci in data 21 dicembre 1971, rep. 44629, reg. soc. 3685, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Sud Flora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taviano (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 27 ottobre 1980, rep. 72608, reg. soc. 5689, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Quadratum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Murolo, rep. 11901, reg. soc. 3529, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Plava sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rutigliano (Bari), costituita per rogito Petrocelli Denora, rep. 12202, reg. soc. 10790, tribunale di Bari;

società cooperativa agricola «Achille Grandi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita per rogito Salvi in data 20 maggio 1976, rep. 7639, reg. soc. 3236, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Agricoltura 80 Galatinese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Positano, rep. 48993, reg. soc. 6437, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Rinascente agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nociglia (Lecce), costituita per rogito Candela in data 28 novembre 1972, rep. 2319, reg. soc. 3193, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Terra del sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poggiardo (Lecce), costituita per rogito Positano, rep. 41600, reg. soc. 4969, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «S. Lorenzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Racale (Lecce), costituita per rogito Salomi in data 9 luglio 1975, rep. 150395, reg. soc. 3929, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Risveglio agricolo Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spongano (Lecce), costituita per rogito Salomi in data 30 giugno 1975, rep. 150132, reg. soc. 3938, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Stella Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo della Daunia (Foggia), costituita per rogito Sabuzi Giuliani in data 14 marzo 1979, rep. 12184, reg. soc. 869, tribunale di Lucera;

società cooperativa agricola «San Placido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poggio Imperiale (Foggia), costituita per rogito Mattia Follieri in data 4 marzo 1980, rep. 744, reg. soc. 954, tribunale di Lucera;

società cooperativa agricola «San Severo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Ferraiuolo in data 22 aprile 1970, rep. 4593, reg. soc. 2456, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Riscossa agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cellino S. Marco (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 13 dicembre 1982, rep. 124031, reg. soc. 2848, tribunale di Brindisi;

società cooperativa agricola «Cooperativa zootecnica ortofrutticola - Il Garofano a responsabilità limitata», con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Raiola in data 4 luglio 1983, rep. 2374, reg. soc. 2982, tribunale di Brindisi;

società cooperativa agricola «L'Aquila del sud Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Tavassi in data 17 dicembre 1982, rep. 30061, reg. soc. 2841, tribunale di Brindisi;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola giovanile castellanense a responsabilità limitata», con sede in Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito Raiola in data 15 luglio 1980, rep. 346, reg. soc. 2218, tribunale di Brindisi;

società cooperativa agricola «La Madonnuccia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 5 ottobre 1976, rep. 334607, reg. soc. 4576/76, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Valle Rotta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito Orsini in data 8 marzo 1970, rep. 14360, reg. soc. 2565, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Consorzio produttori carne - Co.Pro.Ca. a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 25 maggio 1976, rep. 19488, reg. soc. 4689, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di servizi - Toffia - a responsabilità limitata», con sede in Rieti, costituita per rogito Cicconetti in data 25 maggio 1977, rep. 9088, reg. soc. 1211, tribunale di Rieti;

società cooperativa agricola «Zootecnica Agnone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villa Latina (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 7 novembre 1974, rep. 20201, reg. soc. 503, tribunale di Cassino;

società cooperativa agricola «Cunicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Elia in data 9 novembre 1978, rep. 266644, reg. soc. 4090, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Cantina sociale di Crispiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crispiano (Taranto), costituita per rogito De Magistris in data 14 dicembre 1956, rep. 504, reg. soc. 2392, tribunale di Taranto.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 3 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 74327 del 7 febbraio 1989:

società cooperativa agricola San Giorgio a responsabilità limitata, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Perrotta in data 11 luglio 1968, rep. 16850, reg. soc. 2364, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa agricola Piana di Fondi a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Millozza in data 13 aprile 1965, rep. 13717, reg. soc. 44, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola Orticola a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Millozza in data 13 aprile 1965, rep. 13712, reg. soc. 43, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola La Buona Terra a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Millozza in data 13 aprile 1965, rep. 13715, reg. soc. 37, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola del Sud a responsabilità limitata, con sede in S. Pietro Lametino (Catanzaro), costituita per rogito Palage in data 23 maggio 1979, rep. 57408, reg. soc. 562, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa agricola Lavoratori della terra a responsabilità limitata, con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 22 novembre 1975, rep. 19648, reg. soc. 789, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola Santa Maria Assunta a responsabilità limitata, con sede in Domusnova (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 21 giugno 1969, rep. 4747, reg. soc. 4844, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola San Giovanni a responsabilità limitata, con sede in Veglie (Lecce), costituita per rogito Valentini in data 24 febbraio 1973, rep. 217907, reg. soc. 3280, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola Progresso agricolo a responsabilità limitata, con sede in Taurisano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 7 dicembre 1977, rep. 72023, reg. soc. 4612, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola Pro.Zo.Sa. - Produttori zootecnici salentini a responsabilità limitata, con sede in Lecce, costituita per rogito Positano in data 6 agosto 1979, rep. 42732, reg. soc. 5249, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola Pisello a responsabilità limitata, con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 9 giugno 1978, rep. 121748, reg. soc. 4772, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola Consorzio delle cooperative produttori latte della Valle del Chiampo a responsabilità limitata, con sede in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 28 dicembre 1974, rep. 38884, reg. soc. 6839, tribunale di Vicenza;

società cooperativa agricola Consorzio comprensoriale produttori agricoli Medio-Brenta a responsabilità limitata, con sede in Cittadella (Padova), costituita per rogito Vaudano in data 20 marzo 1981, rep. 4216, reg. soc. 16394, tribunale di Padova;

società cooperativa agricola Ciano del Montello a responsabilità limitata, con sede in Crocetta del Montello (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 1° aprile 1959, rep. 2564, reg. soc. 3328, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola Unione cooperativa Montelliana per la coltivazione del tabacco a responsabilità limitata, con sede in Giavera del Montello (Treviso), costituita per rogito Saccol in data 27 marzo 1941, rep. 3868, reg. soc. 280, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola Mons. Tognana a responsabilità limitata, con sede in Quinto di Treviso, costituita per rogito Di Francia in data 5 settembre 1962, rep. 11949, reg. soc. 3958, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola S. Andrea a responsabilità limitata, con sede in Volpago del Montello, costituita per rogito Franco in data 4 gennaio 1961, rep. 7678, reg. soc. 2426, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola Di Vittorio a responsabilità limitata, con sede in Treviso, costituita per rogito Olivi in data 1° dicembre 1977, rep. 9327, reg. soc. 9502, tribunale di Treviso.

89A1706

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Viareggio 1989

(Manifestazione 1989)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Viareggio il 26 febbraio 1989 e dell'esito dei «Corsi mascherati del carnevale di Viareggio»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati ai carri classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie AE n. 34132 L. 2 miliardi, abbinato al carro «Carnevale nel cassetto»;

2) Biglietto serie AG n. 62055 L. 1 miliardo 600.000 milioni, abbinato al carro «Fermiamolo»;

3) Biglietto serie CZ n. 97334 L. 1 miliardo 200 milioni, abbinato al carro «Benvenuto Burlamacco tra le maschere».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 250.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	L	n.	04438	4)	Bigl.	serie	AG	n.	34791
2)	»	»	T	»	69201	5)	»	»	BO	»	07715
3)	»	»	Z	»	12568	6)	»	»	CL	»	25122

C) *Premi di terza categoria* di L. 80.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	A	n.	14696	41)	Bigl.	serie	AS	n.	53189
2)	»	»	A	»	30272	42)	»	»	AS	»	53690
3)	»	»	A	»	96338	43)	»	»	AS	»	54588
4)	»	»	B	»	75897	44)	»	»	AT	»	75398
5)	»	»	B	»	84330	45)	»	»	AU	»	17414
6)	»	»	D	»	03208	46)	»	»	AU	»	30634
7)	»	»	D	»	51234	47)	»	»	AZ	»	45814
8)	»	»	E	»	50549	48)	»	»	BA	»	58449
9)	»	»	F	»	69439	49)	»	»	BB	»	44912
10)	»	»	L	»	12949	50)	»	»	BE	»	37478
11)	»	»	M	»	13864	51)	»	»	BF	»	41197
12)	»	»	N	»	11963	52)	»	»	BF	»	78727
13)	»	»	N	»	42339	53)	»	»	BL	»	08074
14)	»	»	Q	»	57416	54)	»	»	BL	»	64681
15)	»	»	Q	»	61560	55)	»	»	BL	»	67471
16)	»	»	Q	»	72372	56)	»	»	BL	»	78623
17)	»	»	R	»	49107	57)	»	»	BL	»	99306
18)	»	»	R	»	83677	58)	»	»	BM	»	38654
19)	»	»	T	»	02275	59)	»	»	BN	»	61468
20)	»	»	U	»	29863	60)	»	»	BO	»	19915
21)	»	»	V	»	22821	61)	»	»	BP	»	06916
22)	»	»	AA	»	37716	62)	»	»	BP	»	17282
23)	»	»	AA	»	45103	63)	»	»	BQ	»	27939
24)	»	»	AC	»	00143	64)	»	»	BQ	»	45716
25)	»	»	AC	»	77551	65)	»	»	BQ	»	51022
26)	»	»	AD	»	03106	66)	»	»	BQ	»	63905
27)	»	»	AD	»	29787	67)	»	»	BR	»	47292
28)	»	»	AD	»	74405	68)	»	»	BR	»	79323
29)	»	»	AD	»	78018	69)	»	»	BS	»	97270
30)	»	»	AE	»	36052	70)	»	»	BT	»	21692
31)	»	»	AF	»	98532	71)	»	»	BT	»	24045
32)	»	»	AG	»	04132	72)	»	»	BT	»	83603
33)	»	»	AG	»	66924	73)	»	»	BU	»	11559
34)	»	»	AI	»	35376	74)	»	»	BU	»	76746
35)	»	»	AI	»	82770	75)	»	»	BV	»	15457
36)	»	»	AM	»	59785	76)	»	»	CA	»	17587
37)	»	»	AM	»	62617	77)	»	»	CA	»	57127
38)	»	»	AN	»	30332	78)	»	»	CA	»	84237
39)	»	»	AO	»	89585	79)	»	»	CB	»	13838
40)	»	»	AP	»	17945	80)	»	»	CC	»	92184
81)	Bigl.	serie	CD	n.	68714	94)	Bigl.	serie	DE	n.	22089
82)	»	»	CE	»	88775	95)	»	»	DE	»	45167
83)	»	»	CI	»	59244	96)	»	»	DN	»	23497
84)	»	»	CL	»	64126	97)	»	»	DO	»	47324
85)	»	»	CL	»	77583	98)	»	»	DP	»	46088
86)	»	»	CO	»	07850	99)	»	»	DP	»	49969
87)	»	»	CO	»	34338	100)	»	»	DP	»	61589
88)	»	»	CO	»	76954	101)	»	»	DR	»	33810
89)	»	»	CU	»	59498	102)	»	»	DR	»	99347
90)	»	»	CV	»	88303	103)	»	»	DS	»	26630
91)	»	»	DC	»	26090	104)	»	»	DS	»	31147
92)	»	»	DC	»	72702	105)	»	»	DS	»	91965
93)	»	»	DD	»	61537	106)	»	»	DZ	»	04705

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie AE n. 34132 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie AG n. 62055 L. 4.000.000;
3) Biglietto serie CZ n. 97334 L. 3.000.000.

Ai venditori dei 6 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 800.000 ciascuno.

Ai venditori dei 106 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 600.000 ciascuno.

87A1768

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1989, registro n. 10 Difesa, foglio n. 285, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Molinella. — La popolazione del comune di Molinella, nota per la sua tempra morale e per la ferma e decisa opposizione alla tracotanza nazifascista, dava vita ad una lotta di Resistenza attiva e coraggiosa, dando un valido e costante sostegno alle forze partigiane e fornendo il suo notevole contributo di combattenti, di sangue, di sofferenze e di distruzione. — Molinella, 9 settembre 1943-21 aprile 1945.

89A1754

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Unione in unico itinerario autostradale di tratti di strada in provincia di Roma

Con decreto ministeriale n. 2094 del 16 marzo 1989 i tronchi di ex s.s. n. 201 colleganti la città di Roma con l'aeroporto di Fiumicino vengono unificati in unico itinerario autostradale assumendo la denominazione di «Autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino» con estesa di km 18+464.

89A1752

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° novembre 1991 e 12,50% di scadenza 1° novembre 1993, al portatore.

A norma del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (art. 10), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988, si rende noto che il 28 aprile 1989 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° novembre 1991 e 12,50% di scadenza 1° novembre 1993.

89A1749

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1989 riguardante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1983 concernente: "Denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 33 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, comma primo, terzo e quarto rigo, dove è scritto: «.... possono essere ancora impiegate per tre mesi *prima dell'entrata* in vigore del presente decreto.», leggasi: «... possono essere ancora impiegate per tre mesi *dall'entrata* in vigore del presente decreto.».

89A1772

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 1989, riguardante l'ammissione di progetti di ricerca agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1989).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 19 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna, punto 13, dove è scritto: «Oggetto della ricerca: "Software per reparti ospedalieri" (prat. *46779* - seconda quota).», si legga: «Oggetto della ricerca: "Software per reparti ospedalieri" (prat. *49779* - seconda quota).».

89A1775

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100890950) L. 1.000